

CONVENZIONE PER PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

TRA

Liceo delle Arti di Trento e Rovereto "Vittoria - Depero - Bonporti"

con sede in Trento (TN), via Zambra n.3,
codice fiscale 80012730224
d'ora in poi denominata "istituzione scolastica"
rappresentato dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Daniela Simoncelli
nata a
codice fiscale :

E

Opera Universitaria di Trento

con sede legale in Trento via della Malpensada, 82/A
codice fiscale 80003390228 Partita IVA 00453340226
d'ora in poi denominato "partner esterno"
rappresentato dalla prof.ssa Maria Laura Frigotto
nata a
codice fiscale :

PREMESSO CHE

- l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei percorsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- le istituzioni scolastiche e formative, in quanto soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, devono attuare un percorso obbligatorio di alternanza scuola-lavoro con riferimento all'ordinamento dei diversi percorsi del secondo ciclo, che prevede la realizzazione di tirocini curriculari in impresa a beneficio degli studenti che frequentano i percorsi del secondo ciclo;
- l'alternanza scuola-lavoro è componente strutturale del curricolo scolastico/formativo, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, assume un valore formativo equivalente alle attività e insegnamenti svolti a scuola e l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi percorsi del secondo ciclo avviene anche attraverso la metodologia dell'alternanza;
- i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel Progetto d'Istituto dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è una collaborazione a titolo gratuito tra le Parti, finalizzata a dare attuazione all'alternanza scuola-lavoro degli studenti dello scrivente Istituto.

Opera Universitaria di Trento si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le proprie strutture soggetti in tirocinio curriculare su proposta dell'istituzione scolastica come da accordi definiti separatamente.

La definizione delle attività sarà oggetto di un successivo protocollo attuativo concordato tra le parti, in ordine a tempi, numero di studenti, tematiche del progetto.

Le attività di alternanza scuola lavoro potranno comprendere, in via non esaustiva e secondo le modalità condivise tra le Parti, strumenti di seguito indicati:

- 1) visite guidate presso il partner esterno coinvolto nel progetto;
- 2) testimonianze da parte dei diversi soggetti: esperti, professionisti del settore, dell'ente / istituzione / azienda / impresa;

LiceodelleArti

38121 Trento via Zambra, 3

T + 39 0461 824 422 www.istitutodellearti.tn.it Cod. Fis. 80012730224
F + 39 0461 824 345 info@istitutodellearti.tn.it

Liceo artistico

38121 Trento
via Zambra, 3
T +39 0461 824 422

Liceo musicale e coreutico

38122 Trento
via S.M. Maddalena, 16
T +39 0461 260 648

Liceo artistico

38068 Rovereto
via delle Fosse, 9
T +39 0464 438 836

- 3) tirocini curriculari;
- 4) elaborazione delle esperienze maturate.

Ogni attività dei percorsi in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente di seguito definito Responsabile della Progettazione, designato dall'Istituto e da un referente individuato dal partner esterno.

Art. 2 - Attività degli studenti presso il partner esterno (visite, esecuzione progetti artistici, stage, seminari)

1. L'istituzione scolastica concorda con il partner esterno tempi e modalità della presenza degli studenti presso le strutture del partner esterno.
2. Nel corso delle attività programmate presso le proprie strutture, il partner esterno si impegna a garantire il rispetto delle vigenti norme igieniche, sanitarie e ad ottemperare agli obblighi di cui al D. Lgs. 81 / 2008 concernenti la sicurezza.
3. Nel corso delle attività programmate presso il partner esterno, l'istituzione scolastica garantisce la copertura assicurativa di studenti e docenti come esplicitato nell'art. 4.

Art. 3 - Tirocini curriculari

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per eventuali periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in tirocinio curriculare è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente Responsabile della Progettazione (tutor interno), designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal partner esterno, denominato tutor esterno. L'individuazione di tali figure è demandata al successivo protocollo attuativo del progetto.
4. Per ciascun allievo beneficiario del tirocinio curriculare inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi, che contiene:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del responsabile della progettazione e del tutor formativo responsabile della formazione in azienda del partner esterno;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il partner esterno;
 - d) le strutture del partner esterno presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. In relazione alle funzioni e alle attività d'impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, il partner esterno deve essere in possesso di:
 - capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste nel tirocinio curriculare, e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
 - capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nel progetto formativo, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
 - capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività previste nel tirocinio curriculare, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del partner esterno.
7. Il partner esterno si impegna a:

A. Vittoria
Trento

F. A. Bonporti
Trento

F. Depero
Rovereto

- garantire allo studente beneficiario del percorso di tirocinio curriculare, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio curriculare, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor dell'istituzione scolastica di contattare lo studente beneficiario del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- informare l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada allo studente beneficiario;
- individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
- far osservare allo studente impiegato gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e Enti pubblici strumentali della Provincia, pubblicato sul sito istituzionale di Opera Universitaria;
- fornire adeguata formazione allo studente relativamente alle misure di tutela previste dai protocolli, sia generale che specifico, finalizzate al contrasto e al contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Art. 4 - Coperture assicurative.

1. L'istituzione scolastica assicura lo studente beneficiario del tirocinio curriculare contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il partner esterno si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'istituzione scolastica e agli istituti assicurativi con riferimento alle seguenti posizioni assicurative:

infortuni sul lavoro INAIL (gestione per conto dello Stato D.P.R. del 9.4.1999 n.156 art. 2 Pubbl. G.U. del 3.6.99); polizza per gli infortuni scolastici con AXA Assicurazioni S.p.A. Ag. Gamboni S.r.l. - polizza n. 404324557;

polizza RCT/O con compagnia Assicuratrice LLOYD'S Londra sindacato Catlin - polizza n. F2000013841-LB.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 l'istituzione scolastica si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio curriculare;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008. Nello specifico segnala al partner esterno le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allega i relativi attestati, riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio;
- designare un tutor interno competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia.

3. L'istituzione scolastica si impegna, qualora richiesto, a far pervenire al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, anche attraverso supporti informatizzati, o alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione del tirocinio curriculare e di ciascun progetto formativo.

Art. 5 - Durata e revoca della Convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il partner esterno. È da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno, fino ad un massimo di tre anni.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al partner esterno e all'istituzione scolastica di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 6 - Trattamento dei dati

Le parti dichiarano reciprocamente di aver ricevuto le informazioni sulle finalità e modalità del trattamento dei dati

LiceodelleArti
38121 Trento via Zambra, 3

T + 39 0461 824 422 www.istitutodellearti.tn.it Cod. Fis. 80012730224
F + 39 0461 824 345 info@istitutodellearti.tn.it

Liceo artistico

38121 Trento
via Zambra, 3
T +39 0461 824 422

Liceo musicale
e coreutico

38122 Trento
via S.M. Maddalena, 16
T +39 0461 260 648

Liceo artistico

38068 Rovereto
via delle Fosse, 9
T +39 0464 438 836



A. Vittoria
Trento

F. A. Bonporti
Trento

F. Depero
Rovereto

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. Dichiarano inoltre di aver preso visione dell'informativa allegata alla presente convenzione e di essere stati informati che i dati personali contenuti nella presente convenzione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente convenzione viene resa e nel rispetto degli adempimenti per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell'illegalità. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; che il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura (ai sensi dell'art. 6 – Comma 1 – lett. a del Regolamento UE 2016/679).

Trento, 14 ottobre 2020

La Dirigente Scolastica
dell'Istituzione Scolastica

- prof.ssa Daniela Simoncelli –
(firmato digitalmente)

Il legale rappresentante
del partner esterno

- prof.ssa Maria Luisa Frigotto –
(firmato digitalmente)

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).